

Art. 10
Bilanci consuntivi

I Consigli Provinciali approvano il bilancio consuntivo, l'allegata relazione morale e finanziaria e provvedono all'invio tramite PEC al Consiglio Regionale entro il 20 febbraio.

I Consigli Regionali approvano il Bilancio consuntivo, l'allegata relazione morale e finanziaria delle Sezioni Provinciali entro il 20 marzo;

Le Assemblee Regionali approvano il bilancio unico regionale, l'allegata relazione morale e finanziaria dei Consigli Regionali e provvedono all'invio per PEC alla Sede Centrale entro il 20 marzo.

L'Assemblea Nazionale approva entro il 30 aprile il Bilancio consuntivo dell'Ente, composto dal bilancio della Sede Centrale e dai bilanci delle sedi regionali e la relazione morale/finanziaria della Sede Centrale.